

Prot. 409 del 28/07/2014

Cl. 01.07.07/3 881

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Direttore Generale di Progetto del Grande Progetto Pompei (d'ora in poi "Direttore") nella persona del Gen. D. CC Giovanni Nistri con sede in Pompei Via Plinio snc

E

la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia (d'ora in poi "Soprintendenza") nella persona del Prof. Massimo Osanna con sede in Pompei Via Villa dei Misteri 2 - 80045.

VISTO:

- il D.L. n. 91 dell'8.8.2013 convertito con modifiche con Legge 112 del 7.10.2013, ed in particolare:
 - le competenze attribuite al Direttore Generale di Progetto di cui dall'art. 1 comma 1, al fine di assicurare la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico nonché di assumere direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito archeologico;
- il D.P.C.M. del 12.2.2014 e tutte le norme e disposizioni da esso riportate e richiamate in premessa, ed in particolare:



- l'art. 2 comma 1, con cui è previsto che "la Soprintendenza mantiene tutte le funzioni, i compiti e le attribuzioni relative alla gestione ordinaria del sito ed è beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito";

- l'art. 2 comma 2, con cui si è disposto "che il Direttore Generale di Progetto oltre ad avvalersi del personale dell'apposita struttura di supporto coordina, d'intesa con il Soprintendente, l'impiego del personale tecnico ed amministrativo della Soprintendenza adibito alle relative mansioni";

- l'art. 2 comma 6 con cui è disposto che "il Soprintendente, il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e gli Uffici centrali del Ministero assicurano, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche la collaborazione ed il supporto dei propri uffici e delle proprie strutture al fine di garantire la piena operatività della struttura di Supporto di cui al citato D.P.C.M., ivi inclusi gli adempimenti inerenti alla disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 9.4.2008 n. 81" e successive integrazioni ex D.L. 14 agosto 2013 n. 93, dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013;

• il D.M. del 19 febbraio 2014 ed in particolare:

- l'art. 3 comma 1, con cui si è disposto che "il Direttore Generale di Progetto definisce le condizioni di supporto organizzativo ed amministrativo alle attività di tutela della Soprintendenza";

- l'art. 3 comma 2 con cui si è disposto che il Direttore Generale di progetto definisce, sentito il Soprintendente il piano di impiego del personale tecnico ed amministrativo della Soprintendenza adibito a mansioni afferenti alla realizzazione dei compiti, delle funzioni e delle attività indicate all'art. 1 del D.P.C.M. del 12.2.2014” ;

- l'art. 3 comma 3, con cui si è disposto che “nello svolgimento delle rispettive competenze, il Soprintendente ed il Direttore generale di progetto, al fine della piena realizzazione degli obiettivi di cura efficiente ed efficace della tutela e della valorizzazione del sito archeologico, operano in stretto raccordo mediante lo scambio continuo di informazioni e la definizione di modalità condivise di espletamento dei compiti e funzioni. In caso di inerzia del Soprintendente nell'adozione di atti e provvedimenti di sua competenza, anche indirettamente incidenti sullo spedito ed efficiente svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui all'art. 1 del D.L. n. 91 del 2013 e di cui all'art. 2, comma 1, del DCPM, spettanti al Direttore Generale di progetto, questi sollecita l'adozione, entro i successivi sette giorni, dell'atto o del provvedimento e, in mancanza, richiede agli organi ministeriali competenti di intervenire in via sostitutiva”;

- l'art. 3 comma 5, con cui si è disposto che “ la Soprintendenza assicura tutte le attività amministrative relative al trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale della struttura di supporto ivi compresa l'elaborazione dei prospetti paga,

limitatamente agli emolumenti accessori non aventi carattere fisso e continuativo”;

- l'art. 3 comma 8, circa gli obblighi di informazione del Soprintendente e i competenti Uffici del Ministero nei confronti del Direttore Generale di Progetto;

PREMESSO

- che “l'Unità Grande Pompei” nonché la citata “Struttura di Supporto” hanno sede negli Uffici del complesso denominato “Casina Pacifico” ubicato all'interno dell'area del complesso archeologico degli scavi di Pompei, sita in Pompei, in via Plinio snc;
- che la Soprintendenza dispone di una struttura avviata sotto il profilo amministrativo e logistico avente sede in più stabili siti anch'essi nello stesso complesso archeologico, ivi compreso lo stabile denominato “casina pacifico”, ove dispone di due locali destinati al personale di vigilanza;

tutto quanto sopra premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. Sono fatte salve le ulteriori competenze che le norme indicate in premessa attribuiscono al Direttore Generale di Progetto e al Soprintendente.

Art. 2

OGGETTO

Oggetto del presente protocollo d'intesa è lo svolgimento di azioni da parte della Soprintendenza a favore della Struttura di Supporto e dell'Unità

Grande Pompei, tese a garantire sotto il profilo organizzativo e di funzionamento, la fase di avvio delle attività nonché di mantenimento delle stesse per tutto il periodo di durata ed esistenza delle citate strutture istituite con il D.L. 8.8.2013 n. 91 come convertito, anche tenuto conto di eventuali deficienze organiche della Struttura di Supporto e dell'Unità Grande Pompei;

Art. 3

GESTIONE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO E DELL'UNITA' GRANDE POMPEI

La Soprintendenza, per il tramite dei propri Uffici, cura in favore del personale in posizione di comando presso la Struttura di Supporto nonché presso l'Unità Grande Pompei:

- la rilevazione giornaliera delle presenze; fino a quando non saranno attivate le apposite apparecchiature di rilevazione automatica delle presenze (badge), la segnalazione avverrà mediante trasmissione mensile di fogli firma in formato cartaceo;
- la trasmissione mensile alle competenti Amministrazioni di appartenenza delle informazioni/moduli di presenza e di servizio utili all'elaborazione e alla successiva corresponsione delle competenze di loro spettanza;
- la compilazione dei prospetti paga, limitatamente agli emolumenti accessori non aventi carattere fisso e continuativo ;
- l'inoltro, al MIBACT - Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale – Servizio V, dei dati relativi ai buoni pasto maturati dal suddetto personale, provvedendo, altresì, alla distribuzione degli stessi.

Delle suddette informazioni e rilevazioni dovrà essere informata per conoscenza la stessa Struttura di Supporto o l'Unità Grande Pompei.

Art. 4

GESTIONE DELLE PULIZIE, IGIENE, UTENZE E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DI CASINA PACIFICO

La Soprintendenza mediante l'aggiornamento dei contratti e capitolati di prestazioni di servizio in essere con le varie Ditte assuntrici garantirà l'estensione di tutti i servizi soprarichiamati a favore dei locali di Casina Pacifico al fine di provvedere:

- alla pulizia e sanificazione dei locali che verrà effettuata necessariamente durante l'orario di ufficio;
- al pagamento delle utenze telefoniche, elettriche ed idriche in uso;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, elettronici, telefonici e di condizionamento dei locali.

Art. 5

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DI CUI

AL D.M. DEL 19.2.2014

Il Soprintendente informerà il Direttore Generale di progetto di tutte le circostanze inerenti agli obiettivi di cui all'art. 1 del D.L. n. 91 del 8.8.2013 nonché di quelle elencate nell'art. 3 comma 8 e 9 del D.M. del 19.2.2014. In particolare, dovrà porre a conoscenza del Direttore Generale di Progetto ogni:

- provvedimento sia dell'Autorità Giudiziaria civile, penale, amministrativa, contabile sia interno della Soprintendenza,

riguardante l'area degli scavi archeologici, i cantieri ed i lavori rientranti nel Grande Progetto Pompei, nonché ogni provvedimento relativo alla gestione del rapporto riguardante il personale facente parte della Struttura di Supporto nonché dell'Unità Grande Pompei;

- atto o fatto relativo al personale impegnato a qualsiasi titolo nel Grande Progetto Pompei.

A tal proposito, nelle attività rientranti all'interno del Grande Progetto, deve considerarsi prioritariamente impiegato il personale:

- facente parte della Struttura di Supporto e dell'Unità Grande Pompei, ai sensi della legge 112 del 2014;
- della Soprintendenza assunto ai sensi del D.L. 34/2011, art 2 comma 3 convertito con modificazioni dalla legge 75/2011 nonché dalla legge 183 del 2011;
- del personale assunto ai sensi del D.L. 83/2014, art. 2 comma 5, facente parte della Segreteria Tecnica di progettazione della Soprintendenza;
- restante della Soprintendenza, in relazione ad incarichi comunque afferenti al Grande Progetto Pompei e comunque necessari per il completamento dei team di progettazione, per le funzioni di RUP, per le esigenze delle Commissioni di Gara, per la fase esecutiva dei lavori, nonché per le attività connesse al rispetto dei protocolli di legalità ed operativo;
- reclutato ai sensi del programma di cui all'art. 2 comma 5-bis del D.L. del 38 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 e del D.L. 8.8.2013 n. 91 convertito con



modificazioni con Legge del 7.10.2013 n. 112 denominato "mille giovani per la cultura";

- eventualmente messo a disposizione per le esigenze del Grande Progetto Pompei sulla base di convenzioni indicate nell'art. 2 del D.M. 19.2.2014.

Il Direttore Generale di progetto ed il Soprintendente, in stretto raccordo tra loro, assumeranno tutte le iniziative necessarie a coordinare l'impiego del citato personale al fine di:

- ottimizzarne l'impiego;
- evitare che lo stesso venga unilateralmente distolto dalle esigenze primarie del Grande Progetto Pompei, ovvero dai compiti attribuiti precedentemente alla stipula del presente protocollo purché gravitanti sul comprensorio archeologico di Pompei.

A tal proposito, il Direttore Generale di progetto ed il Soprintendente assumono l'impegno a valutare in modo congiunto l'eventuale impiego di professionalità specializzate (restauratori, archeologi ed architetti) in relazione ai carichi di lavoro esistenti al momento della stipula del presente atto.

Art. 6

OBBLIGO DI INFORMAZIONE CIRCA GLI INTERVENTI E LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

La Soprintendenza si impegna, in tempi celeri, ad adottare appositi provvedimenti anche nelle forme dell'ordine di servizio, al fine di:

- assicurare l'insussistenza di provvedimenti o fatti comunque ostativi all'effettuazione di interventi di qualunque tipo su monumenti o aree

interessate da progetti attuali o futuri e rientranti nel Grande Progetto

Pompei;

- verificare la preesistenza di progetti, qualsiasi ne sia il livello di completezza, concernenti interventi previsti dal Piano delle opere o da altri Piani del Grande Progetto Pompei, che dovranno essere prontamente messi a disposizione del Direttore Generale di Progetto

del G.P.P.;

- coinvolgere, preliminarmente, il Direttore Generale di Progetto in tutte le attività che dovessero riguardare anche indirettamente le competenze elencate nell'art. 1 comma 1 del D.L. 91 dell'8.8.2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 112 del 7.10.2013;

- concordare con il Direttore Generale di Progetto ogni intervento da inserire nel Grande Progetto Pompei;

- condividere con il Direttore Generale ogni iniziativa che possa avere riflesso sulla fruibilità e valorizzazione del sito, compresi eventi musicali, teatrali, commerciali ed altro;

- fornire al Direttore Generale di progetto tempestiva comunicazione di qualsivoglia fatto o atto rientrante nell'attività di accoglienza e vigilanza e comunque suscettibile di pubblico clamore.

Art. 7

OBBLIGHI DEL DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO

Il Direttore Generale di progetto nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 1 comma 1, del D.L. 91 dell'8.8.2013 e dall'art. 2 del DPCM del 12.2.2014, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 3, del D.L. 91 dell'8.8.2013 e dall'art. 2 comma 1, si impegna a:



- operare in stretto raccordo con il Soprintendente;

- fornire al Soprintendente ogni indicazione ed informazione utile al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni dirigenziali di pertinenza del sito archeologico;

- concordare ogni decisione che possa avere effetto sulle competenze proprie della Soprintendenza;

- segnalare eventuali smarrimenti di badge e/o tessere di riconoscimento ed ogni altro materiale consegnato dalla Soprintendenza al personale del Grande Progetto Pompei e da questi in uso o disponibilità.

Il Direttore Generale di progetto si impegna, peraltro, ad informare tempestivamente il Soprintendente di ogni fatto che possa incidere sulle responsabilità di questi come datore di lavoro, di cui al successivo art.10, ovvero sulle esigenze di interventi in somma urgenza di cui il Direttore Generale sia stato informato a seguito di interventi ricompresi nel Grande Progetto Pompei, ai fini delle ulteriori determinazioni di competenza del Soprintendente.

Art. 8

PARTICOLARI DISPOSIZIONI CIRCA L'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO E DEL PERSONALE IMPEGNATO NEL GRANDE PROGETTO POMPEI

La Soprintendenza si impegna a prevedere, nell'ambito dei propri ordini di servizio, la piena competenza dispositiva del Direttore Generale di Progetto nei confronti:

- dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) nominati in relazione alle procedure di evidenza pubblica e rientranti nell'attuazione del Grande Progetto Pompei;

- del personale della Soprintendenza che, a qualunque titolo, sia impiegato nelle attività del Grande Progetto Pompei o a sostegno del funzionamento della struttura di supporto del Direttore Generale di progetto nonché dell'Unità Grande Pompei, limitatamente alle attività attuative del Grande Progetto Pompei;

- del personale della Soprintendenza impiegato nell'attuazione del protocollo di Legalità e del protocollo Operativo, con specifico riferimento all'alimentazione e controllo del portale SILEg, avuto riguardo, inoltre, al disposto del D.L. 90/2014, art. 36 comma 2, che impegna la Soprintendenza ad avere cura di effettuare il controllo dei flussi finanziari anche per tutti i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto richiamato, secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011 nr. 45 del CIPE.

In particolare, i R.U.P., nello svolgimento delle attività di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 163 del 2006 nonché degli artt. 9 e 10 del D.P.R. del 5.10.2010 n. 207, avranno specifici obblighi di informazione nei confronti del Direttore Generale di Progetto circa:

- lo stato e grado delle attività cui sono preposti, comprese le informazioni necessarie a consentire l'alimentazione ed il rispetto del Protocollo di Legalità del 5 aprile del 2012 e del protocollo operativo del 6 febbraio 2013 ;

- le iniziative e proposte rientranti nella loro sfera di competenza.

In relazione alle attività del personale che, a vario titolo, sia impegnato nella realizzazione degli obiettivi rientranti nel Grande Progetto Pompei, oltre quello della Struttura di Supporto e dell'Unità Grande Progetto, il Direttore Generale di progetto esercita poteri di indirizzo e controllo. In particolare il Direttore Generale di progetto segnalerà al Soprintendente, ove il personale sia da questo dipendente, eventuali manchevolezze, inadempimenti e comportamenti contrari ai doveri dell'ufficio ovvero al senso di responsabilità insito nelle mansioni da loro svolte. In relazione alle citate segnalazioni il Soprintendente si impegna a dare compiuto riscontro al Direttore Generale di Progetto circa i provvedimenti adottati.

Art. 9

SERVIZI UFFICIO STAMPA

L'Ufficio Stampa della Soprintendenza dovrà assicurare ed inviare, alla Struttura di Supporto, anche per via telematica, la rassegna stampa giornaliera. Inoltre, lo stesso Ufficio dovrà far fronte, seguendo le direttive del Direttore Generale e del Soprintendente, a tutte le attività connesse ai rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali, di cui il Direttore Generale di progetto conserva la titolarità esclusiva per le comunicazioni riguardanti il Grande Progetto Pompei, fatto comunque salvo il previo concerto con il Soprintendente.

ART. 10

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

La Soprintendenza garantirà tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro di "Casina Pacifico" ai sensi e per gli effetti del D.lgs.

9.4.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 e dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013. A tal proposito il Soprintendente è considerato "datore di lavoro" della sede ubicata presso i locali di "Casina Pacifico" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e in tale qualità assumerà tutti gli obblighi di cui all'art. 17 e 18 per la parte di competenza.

Art. 11

SICUREZZA DELLA STRUTTURA

Una copia di tutte le chiavi relative agli ingressi di Casina Pacifico sarà custodita in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura dal funzionario della Struttura di Supporto all'uopo incaricato, e consegnate al responsabile della sicurezza e vigilanza della Soprintendenza. Un'ulteriore copia di tutte le chiavi sarà custodita presso il locale in uso ai custodi, posto innanzi all'ingresso al sito archeologico di "Porta Anfiteatro", sempre in busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura da un funzionario incaricato.



Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Ove non diversamente previsto e disposto il Soprintendente e il Direttore Generale di Progetto dovranno cooperare e compartecipare in tutte le attività non comprese nel presente accordo e nelle norme e provvedimenti con esso richiamati ma comunque rientranti negli obbiettivi del Grande Progetto Pompei. Le direttive di cui alla legge 112/2013, art. 1 comma 1 saranno



emanate con atti successivi al presente protocollo d'intesa sentito, previamente, il Soprintendente.

Le previsioni di cui al presente protocollo saranno portate a conoscenza di tutto il personale della Soprintendenza dedicato, a qualsiasi titolo, alle attività del Grande Progetto Pompei, a cura del Soprintendente, nonché a tutto il personale della struttura di supporto e dell'Unità Grande Pompei, a cura del Direttore del Grande Progetto Pompei. Le modalità della comunicazione dovranno essere tali da risultare certa e documentata la data di avvenuta partecipazione.

Art. 13

ONERI DERIVANTI DAL PRESENTE PORTOCOLLO D'INTESA

Gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente protocollo d'intesa saranno posti a carico del bilancio della Soprintendenza.

Art. 14

DURATA

Il presente protocollo d'intesa avrà durata fino all'esistenza della Struttura di Supporto e dell'Unità Grande Pompei salvo cessazione anticipata in accordo tra le parti stipulanti.

Letto, approvato e sottoscritto, Pompei li *5 Oct 2014*

PER LA STRUTTURA DI SUPPORTO E L'UNITA' GRANDE POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO

DEL GRANDE PROGETTO POMPEI

Gen. D. Giovanni *Str*

PER LA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI

POMPEI ERCOLANO E STABIA

Prof. Massimo Osanna

